



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO "ISTANZA DI RIMBORSO"

Il modello deve essere compilato in tutte le sue parti in modo chiaro, possibilmente in stampatello e deve obbligatoriamente riportare la firma autografa, pena la non validità della richiesta.

Modalità di presentazione della domanda

L'istanza di rimborso può essere presentata gratuitamente presso:

- gli sportelli delle agenzie convenzionate con la Regione Marche per la riscossione e l'assistenza sulla tassa auto (rete ACI, ISACO, SERMETRA). L'elenco completo delle agenzie convenzionate e il relativo indirizzo è disponibile sul sito www.tributi.marche.it.
- lo sportello dell'Ufficio Tributi della Regione, ubicato in via Gentile da Fabriano 9, Ancona.
Orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle 12,00.

In alternativa è possibile inviare la documentazione tramite posta ordinaria all'indirizzo:

Regione Marche - Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie
Via Gentile da Fabriano 9, 60125, Ancona

Termini per la presentazione della domanda

Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento (art. 5, comma 51, della L. 28/02/1983 n. 53).

Casi ammissibili a rimborso

DOPPIO PAGAMENTO: il pagamento della tassa automobilistica è stato eseguito due volte per lo stesso veicolo e per la stessa periodicità/scadenza.

PAGAMENTO ECCESSIVO: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato in misura superiore al dovuto in base ai dati fiscali del veicolo ed al periodo tributario/scadenza per il quale è stata corrisposta la tassa.

PAGAMENTO NON DOVUTO: il versamento della tassa automobilistica è stato effettuato nonostante non ricorressero gli obblighi di legge previsti per il pagamento. Si elencano, a titolo esemplificativo, le possibili fattispecie: esenzione disabile, esenzione per veicolo storico, cessione al concessionario, perdita di possesso a seguito di furto annotata al PRA, cancellazione del veicolo per demolizione annotata al PRA, ecc.. Si precisa che le esenzioni, le sospensioni dei concessionari, le perdite di possesso e le cessazioni dalla circolazione dei veicoli annotate al PRA, hanno validità dal periodo fisso tributario successivo.

Ulteriori precisazioni

Sulle somme oggetto di rimborso sono riconosciuti, dalla data dell'istanza, gli interessi di mora di cui alla Legge 29/61 e successive modifiche.

Il rimborso non è concesso per importi inferiori a € 20,00, ai sensi della L.R. 44 del 26/11/2013.

Per informazioni

- Assistenza telefonica: 071/8062495, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 9:00 alle 17:00.
- Sito internet www.tributi.regione.marche.it